



DECRETO 10 Maggio 1988 n.72 (pubblicato il 18/5/88)

Riscossione degli acconti della imposta generale sui redditi

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 85 della Legge 13 ottobre 1984 n.91;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 5 maggio 1988 n.65;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

(Acconti d'imposta)

Ai sensi dell'art. 85 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, i soggetti di cui agli articoli 19 e 20 della stessa Legge effettuano i versamenti in acconto della imposta generale sui redditi relativa al 1988 secondo i criteri, i tempi e le misure stabilite nel presente decreto.

Art. 2

(Modalità di versamento per le persone fisiche)

Le persone fisiche - escluse quelle in contabilità ordinaria - devono versare due acconti di uguale ammontare della imposta generale sui redditi relativa al periodo d'imposta in corso (1988) con le seguenti modalità:

1) gli acconti devono essere versati entro il 30 giugno ed il 30 novembre del corrente anno e sono commisurati ciascuno alla metà;

a) del 50% dell'imposta generale che grava sul reddito di lavoro autonomi dichiarato per il precedente periodo d'imposta (1987);

b) del 70% dell'imposta generale che grava sul reddito di impresa dichiarato per il precedente periodo d'imposta (1987); previa deduzione del contributo previdenziale obbligatorio quale risulta evidenziato nella dichiarazione dei redditi per il predetto periodo di imposta e del contributo di sicurezza sociale da calcolarsi sul reddito dichiarato per il medesimo anno;

2) l'ammontare dell'imposta generale al quale commisurare gli acconti è così determinato: al reddito imponibile ricavato secondo le disposizioni contenute al punto precedente si applicano le aliquote dell'I.G.R. di cui alla Tabella allegata alla Legge 30 dicembre 1986 n.155; dell'importo così ottenuto si sottrae la detrazione soggettiva d'imposta per quota esente, pari a L.100.000, di cui all'art. 6 della Legge sopra citata.

Art. 3

(Modalità di versamento per le Società, gli Enti ed i soggetti in contabilità ordinaria)

Le Società, gli Enti ed i soggetti considerati dalla Legge "impresa maggiore" o che hanno optato per la contabilità ordinaria devono versare nell'anno corrente due acconti di uguale ammontare della imposta generale sui redditi relativa al periodo d'imposta in corso (1988) con le seguenti modalità:

- a) gli acconti sono commisurati al reddito fiscale dichiarato o da dichiarare per il precedente periodo d'imposta;
- b) il primo acconto deve essere versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi e comunque non oltre il 31 luglio;
- c) il secondo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre.

Art. 4

(Redditi di nuova produzione)

Per i redditi di nuova produzione riconducibili alle attività di cui all'articolo 1 le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano con riferimento all'imponibile di cui

all'ultimo comma dell'art. 85 della Legge 13 ottobre 1984 n.91.

Art. 5

(Situazioni particolari)

Il versamento degli acconti I.G.R. da effettuarsi in presenza di cessazione o di cessione delle attività economiche e delle licenze in cointestazione è dovuto sulla base dei seguenti criteri:

- 1°) Cessazione di attività economiche (svolte anche in cointestazione) a) cessazione prima del 30 giugno: primo acconto *2°) Cessione di attività economiche (svolte anche in cointestazione)

data del passaggio della licenza	soggetto che subentra	soggetto che recede
prima del 30 giugno	secondo acconto	nessun acconto
dopo il 30 giugno	nessun acconto	primo acconto

Gli acconti dovuti dal subentrante sono commisurati al reddito che nel precedente periodo d'imposta ha profittato ai soggetti cedenti.

La data del passaggio della licenza a cui si fa riferimento ai fini del presente articolo è quella che risulta nel documento amministrativo rilasciato ai soggetti che subentrano.

3°) Licenza in cointestazione

Il versamento degli acconti deve essere effettuato separatamente da ogni titolare della licenza in relazione alle rispettive quote di imposta.

In caso di variazione in più o in meno del numero dei cointestatari, il reddito da prendere in riferimento rimane quello imputato nel precedente periodo d'imposta alla licenza cointestata.

Art. 6

(Modalità di versamento)

Gli acconti devono essere versati utilizzando gli appositi moduli che sono disponibili presso gli sportelli della Cassa di Risparmio e della Cassa Rurale Depositi e Prestiti, all'uopo delegate dalla Tesoreria di Stato.

Art. 7

(Norma generale)

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono valide anche per i versamenti degli acconti della imposta generale sui redditi relativa ai successivi periodi di imposta qualora non intervenga una diversa normativa.

Art. 8

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Sono abrogati i decreti 26 giugno 1986 n.72 e 26 maggio 1987 n.63.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 maggio 1988/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Umberto Barulli - Rosolino Martelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

